



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali

## **BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ENERGIE RINNOVABILI DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

### **CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 7 Relazione tecnica illustrativa

### **CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

- Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 9 Operazioni e interventi ammissibili
- Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni e degli interventi
- Articolo 11 Operazioni e interventi non ammissibili
- Articolo 12 Costi ammissibili
- Articolo 13 Costi non ammissibili
- Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 15 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

### **CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO**

- Articolo 16 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 17 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 18 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 19 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 20 Graduatoria

### **CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO**

- Articolo 21 Avvio e conclusione
- Articolo 22 Proroghe
- Articolo 23 Varianti

### **CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

- Articolo 24 Modalità di rendicontazione dei costi
- Articolo 25 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
- Articolo 26 Liquidazione in acconto del sostegno
- Articolo 27 Liquidazione a saldo del sostegno
- Articolo 28 Subentro e cambio del beneficiario
- Articolo 29 Stabilità delle operazioni
- Articolo 30 Monitoraggio fisico e finanziario
- Articolo 31 Divieto di pluricontribuzione
- Articolo 32 Impegni essenziali
- Articolo 33 Impegni accessori

Articolo 34 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni  
Articolo 35 Errori palesi  
Articolo 36 Revoca del sostegno  
Articolo 37 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali  
Articolo 38 Controlli ex post

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 39 Disposizione di rinvio  
Articolo 40 Trattamento dei dati personali  
Articolo 41 Informazioni

## **ALLEGATI**

Allegato A - Modello di Relazione tecnica illustrativa  
Allegato B – Elenco zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013 ricadenti nelle aree rurali B, C e D  
Allegato C – Dichiarazione “de minimis”  
Allegato D – Dichiarazione rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni  
Allegato E - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno  
Allegato F – Criteri di selezione e di priorità  
Allegato G– Modello di Relazione di variante  
Allegato H – Documentazione da allegare alla domanda di pagamento in acconto e a saldo  
Allegato I – Schede di riduzione ed esclusione  
Allegato L – Modello di Relazione conclusiva

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141, il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili”, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenendo le attività di diversificazione agricola verso investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita.

### **Articolo 2 Aree di intervento**

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali B, C e D della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **Articolo 3 Strutture competenti**

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) la struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agroalimentare della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- b) l'ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

### **Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili**

1. Al presente bando sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:

- fondi PSR per complessivi euro 784.627,79 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 495.257,06;

- fondi aggiuntivi regionali – AdS per complessivi euro 216.000,00.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da rinunce ed economie potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 20, entro la data di validità della stessa.

#### **Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale**

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente il beneficiario presenta all'ufficio attuatore, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 20, la valutazione dell'impatto ambientale o la valutazione ambientale strategica, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

2. Il beneficiario, prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale o ambientale strategica di cui al comma 1, può presentare una richiesta motivata di proroga per un massimo di ulteriori sei mesi. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

### **CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

#### **Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. I beneficiari del presente bando sono:

a) le imprese agricole individuali o societarie;

b) le micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, di utilizzazioni boschive.

2. I beneficiari, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;

b) sono impresa non in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;

c) le micro e piccole imprese di utilizzazioni boschive di cui al comma 1, lettera b):

1) sono iscritte nell'Elenco regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n.9;

2) occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro per quanto riguarda le micro imprese;

3) occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda le piccole imprese.

d) per operazioni che prevedono interventi da realizzare su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità di cui all'articolo 29.

e) per operazioni che prevedono la realizzazione di reti extra aziendali per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, sono in possesso delle autorizzazioni, rilasciate dai proprietari dei terreni interessati dal passaggio della rete, alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità di cui all'articolo 29

3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";

4. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge 241/90 e della legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 7 Relazione tecnica illustrativa**

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, la Relazione tecnica illustrativa (di seguito RTI) dell'operazione proposta redatta utilizzando il modello allegato A) e relativi allegati.
2. La RTI contiene almeno i seguenti elementi:
  - a) descrizione dettagliata del Progetto di impresa e dell'operazione;
  - b) nel caso di interventi su impianti esistenti a FER (fonti di energia rinnovabili) per la vendita dell'energia prodotta, l'indicazione di come gli stessi integrano o completano gli impianti esistenti nonché la dimostrazione e la quantificazione dell'aumento dell'efficienza del processo o, nel solo caso di interventi strutturali, la dimostrazione del miglioramento della gestione dei prodotti in entrata derivante dalla realizzazione degli interventi programmati;
  - c) quadro economico dell'operazione;
  - d) eventuale percentuale di aiuto ridotta al fine di rispettare il massimale «*de minimis*» ancora disponibile o al fine di accedere agli incentivi anche fiscali previsti dalla normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;
  - e) dimensionamento degli impianti per la produzione di energia e quantificazione dei consumi energetici aziendali;
  - f) la dimostrazione della sostenibilità economica dell'operazione nonché la previsione del miglioramento economico derivante a seguito dell'avvio dell'attività connessa di produzione e vendita di energia rinnovabile;
  - g) proposta di attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione.
3. La RTI è predisposta con riferimento alla situazione aziendale ante investimento (ex ante) e viene ripresentata, in allegato alla domanda di pagamento a saldo, aggiornata alla situazione a regime derivante dall'avvenuta realizzazione dell'operazione finanziata (ex post).

### **CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

#### **Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno**

1. Il sostegno è concesso in conto capitale a titolo di «*de minimis*», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», secondo le seguenti aliquote distinte per tipologia di beneficiario:
  - a) **50%** del costo ritenuto ammissibile nel caso di:
    - 1) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori già in possesso dei requisiti previsti dal bando 2022 per l'accesso individuale al tipo di intervento 6.1.1;
    - 2) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori già in possesso dei requisiti previsti dal bando 2022 per l'accesso individuale al tipo di intervento 6.1.1 e che si sono insediati in azienda nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
    - 3) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU;
  - b) **45 %** del costo ritenuto ammissibile nel caso di beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, ricade nelle zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed elencate nell'allegato B) e i cui investimenti sono interamente realizzati in queste zone;
  - c) **35 %** del costo ritenuto ammissibile nel caso di beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b).
2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 19 e, se del caso, ridotto fino al massimale di cui al comma 3.
3. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ossia nell'anno di concessione dell'aiuto e nel biennio precedente.
4. Gli aiuti «*de minimis*» di cui al presente bando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 3. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 1 comporti il superamento del massimale «*de minimis*» di cui al comma 3 il sostegno è rideterminato al fine di rispettare il massimale «*de minimis*».
5. Il sostegno di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto del massimale «*de minimis*» suindicato, è cumulabile con gli incentivi anche fiscali previsti dalla normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e

vendita di energia da fonti rinnovabili, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun intervento.

6. In sede di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario richiede, motivandolo nella RTI, una aliquota di aiuto ridotta al fine di rispettare il massimale «*de minimis*» ancora disponibile o per accedere agli incentivi anche fiscali previsti dalla normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili. Tale aliquota ridotta non è successivamente modificabile.

7. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000:

- redatta utilizzando lo schema allegato C), per quanto riguarda il rispetto del massimale “*de minimis*”;
- redatta utilizzando lo schema allegato D), per quanto riguarda il rispetto dei limiti alla cumulabilità.

### **Articolo 9 Operazioni e interventi ammissibili**

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono interventi per:

- a) lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie in grado di migliorare la remuneratività per le aziende agricole elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa;
- b) il miglioramento tecnologico di impianti a fonti rinnovabili già esistenti attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata;
- c) lo sviluppo e l'installazione di impianti per l'utilizzo o la commercializzazione delle biomasse forestali per la conversione in energia;
- d) la realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui ai punti precedenti.

### **Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni e degli interventi**

1. Ai fini dell'ammissibilità le operazioni:

- a) sono interamente realizzate nelle aree rurali di cui all'articolo 2;
- b) prevedono interventi per la produzione e la vendita di energia a terzi;
- c) nei casi previsti dalla normativa vigente, comportano che alla data di presentazione della domanda di sostegno il progetto, redatto da un tecnico abilitato, sia già stato comunicato o depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, ecc.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento gli impianti:

- a) devono avere una capacità di produzione annuale superiore al consumo energetico annuale dell'azienda;
- b) devono rispettare la normativa vigente in termine di qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera, tenendo in considerazione anche i piani di qualità dell'aria laddove esistenti;
- c) se realizzati ex-novo, non devono avere una capacità di produzione superiore a 1 MW, ridotta a 0,3 MW per gli impianti di digestione anaerobica;
- d) se cogenerativi, devono prevedere l'utilizzo, compreso l'autoconsumo, di almeno il 50% dell'energia termica prodotta;
- e) se destinati principalmente alla produzione di energia elettrica da biomasse organiche, devono essere dotati di separatore delle sostanze solido-liquide;
- f) a energia solare, fotovoltaici o per produzione di calore, sono installati su edifici aziendali esistenti al fine di non consumare suolo;
- g) idroelettrici rispettano quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque.

3. Gli interventi di miglioramento tecnologico eseguiti su impianti esistenti a FER per la vendita dell'energia prodotta integrano o completano gli impianti esistenti e aumentano l'efficienza del processo o nel caso di interventi strutturali migliorano la gestione dei prodotti in entrata.

### **Articolo 11 Operazioni non ammissibili**

1. Non sono ammissibili le operazioni:

- a) già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno;
- b) che prevedono interventi per la produzione di energia destinata al solo autoconsumo;

- c) che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra:
- a) la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nel caso di realizzazione di opere edili, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
  - b) la data della dichiarazione di conformità per gli impianti tecnologici;
  - c) la data della fattura di saldo per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'operazione si considera completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 1 lettera b), il fabbisogno energetico destinato all'autoconsumo è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nella RTI di cui all'articolo 7, utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a regime.

### **Articolo 12 Costi ammissibili**

1. Per la realizzazione di impianti ex novo, fatto salvo quanto disposto agli articoli 10 e 11, sono ammissibili i costi per:
- a) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature destinate alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;
  - b) la realizzazione di strutture e opere accessorie alla produzione, conservazione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili collegate agli impianti di cui alla lettera a);
  - c) la realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere a) e b);
  - d) spese tecniche e generali collegate alle spese di cui alle lettere precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile di cui alle lettere precedenti;
  - e) l'acquisto di software, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali connessi all'operazione.
2. Per la realizzazione di interventi su impianti esistenti destinati alla produzione e alla vendita di energia da FER, fatto salvo quanto disposto agli articoli 10 e 11, sono ammissibili i costi sostenuti per:
- a) la realizzazione di strutture ed impianti finalizzati all'utilizzo di sottoprodotti;
  - b) il miglioramento o la realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio del digestato finalizzate all'utilizzo dell'energia residuale;
  - c) gli adeguamenti necessari per la conversione degli impianti esistenti verso la produzione di biometano;
  - d) la realizzazione di sistemi di recupero del calore al fine di aumentare la produzione di energia elettrica;
  - e) la realizzazione di sistemi di miglioramento delle emissioni;
  - f) l'adeguamento di impianti per il recupero e la vendita dell'energia termica, comprese eventuali reti di distribuzione;
  - g) l'acquisto di nuovi biotrituratori o macchinari equivalenti al servizio dell'impianto esistente;
  - h) l'acquisto di nuove cippatrici o pellettatrici al servizio dell'impianto esistente;
  - i) l'integrazione o il miglioramento degli impianti al fine di migliorare la qualità della biomassa legnosa utilizzata;
  - k) la realizzazione, l'integrazione o l'ampliamento di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti;
  - l) spese tecniche e generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile di cui alle lettere precedenti;
  - m) l'acquisto di software, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali connessi all'operazione.

### **Articolo 13 Costi non ammissibili**

1. Non sono considerati ammissibili i costi:

- a) fatturati o quietanzati in data antecedente alla data della domanda di sostegno, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione di opere edili, alla stesura della RTI e degli studi di fattibilità che possono essere fatturati e quietanzati dall'azienda entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda;
- b) che non sono congrui e ragionevoli e che non sono motivati, preventivati e quantificati nella domanda di sostegno, di variante o di pagamento;
- c) per la realizzazione, ampliamento, integrazione, completamento di impianti di produzione di energia destinata al solo autoconsumo;
- d) per l'acquisto di impianti, macchinari o attrezzature usate;
- e) per l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- f) per l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- g) per l'acquisto di terreni e qualsiasi tipo di fabbricati;
- h) relativi a interventi eseguiti su e per fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- i) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- j) per interventi eseguiti su fabbricati e propedeutici all'installazione degli impianti anche fotovoltaici, ivi compresa la rimozione e la costruzione di coperture;
- k) la sostituzione o la manutenzione ordinaria o straordinaria di cogeneratori in impianti esistenti;
- l) per la realizzazione, su impianti a biomassa esistenti, di interventi non specificatamente indicati all'articolo 12;
- m) per manutenzioni ordinarie;
- n) inerenti agli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- o) inerenti agli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- p) gli interessi passivi;
- q) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- r) sostenuti in natura, in economia o in leasing.

#### **Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi**

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione dell'operazione attivata. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione allegata alla domanda di sostegno:

- a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
  1. progetto, redatto da un tecnico abilitato e nei casi previsti dalla normativa vigente, già comunicato o depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, ecc. corredato da disegni e planimetrie o, se in possesso, progetto corredato delle relative autorizzazioni, concessioni, permessi, ecc.
  2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
  3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in vigore alla data di pubblicazione del presente bando;
- b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui alla lettera a): analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
- c) per l'acquisto degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature: almeno tre preventivi di spesa, rilasciati tramite l'apposita funzione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN e con le seguenti caratteristiche:
  1. comparabili tra loro, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
  2. rilasciati da SIAN, in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
  3. contenenti i seguenti elementi:
    - I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
    - II. la descrizione e la tipologia della fornitura e di eventuali componenti accessori/optional;
    - III. il prezzo unitario e il prezzo complessivo;
    - IV. eventuali ulteriori elementi utilizzati ai fini della scelta del preventivo ritenuto valido;

4. corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici quali ad esempio, la completezza delle caratteristiche funzionali, i tempi di consegna, l'assistenza tecnica, nel caso in cui la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso che, in ogni caso sarà il costo ritenuto congruo;
- d) in caso di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici: documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti e rilasciati con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di impianti o di forniture in macchinari e attrezzature preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori: preventivo di spesa, redatto e rilasciato con le modalità indicate alla lettera c) e relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) in caso di spese tecniche per la stesura della RTI, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti per la produzione di energia la valutazione della ragionevolezza e congruità avviene, per tipologia di progettazione, mediante verifica che il costo proposto non sia superiore al relativo costo derivante dal "Prezzario dei costi massimi di riferimento per le spese di progettazione delle sotto misure 4.1 e 4.2 del PSR 2014-2020" (Prezzario spese tecniche) esteso anche alla sotto misura 6.4 del PSR 2014-2022 con Deliberazione della Giunta Regionale n.1462 del 7 ottobre 2022. A tale fine alla domanda di sostegno è allegato un preventivo di spesa, rilasciato tramite l'apposita funzione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno, contenente:
1. dati completi (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
  2. tipologia e descrizione dei servizi offerti (ad esempio progettazione di un edificio, direzione lavori, ecc.);
  3. indicazione della tipologia di progettazione tra quelle individuate nel Prezzario;
  4. indicazione delle prestazioni integrative tra quelle previste dal Prezzario;
  5. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore e sui costi previsti.
- g) in caso di spese generali per consulenze legali e notarili, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente, purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento, in caso di spese per l'acquisizione di software: almeno tre preventivi, rilasciati tramite l'apposita funzione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN e aventi le seguenti caratteristiche:
1. comparabili tra loro, cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
  2. rilasciati da SIAN in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
  3. contenenti i seguenti elementi:
    - I. dati completi (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
    - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo;
    - III. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore e sui costi previsti;
- h) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi per le spese di cui alla lettera g): una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi. Il preventivo, allegato alla domanda di sostegno, è rilasciato tramite l'apposita funzione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.
2. Il costo ammissibile:



- a) relativo a beni immobili, non è mai superiore a quello derivante dall'applicazione del prezzario dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in vigore alla data di pubblicazione del presente bando e dei nuovi prezzi determinati in base a quanto disposto al comma 1, lettera b);
  - b) relativo a impianti, macchinari e attrezzature non è mai superiore a quello risultante dal preventivo con costo più basso;
  - c) relativo alle spese tecniche per la stesura della RTI, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti per la produzione di energia non è mai superiore a quello indicato nel "Prezzario" di cui al comma 1, lettera f) per le prestazioni richieste.
3. I costi correlati a preventivi rilasciati con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non sono ritenuti congrui e non sono ammessi a finanziamento.
4. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli interventi:
- a) il costo ammesso non è superiore a quello ritenuto congruo in fase di ammissibilità;
  - b) in beni immobili che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati alle domande di pagamento in acconto e a saldo:
    - I. gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
    - II. a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, anche di impianti, certificazioni energetiche) e se non già trasmessa, la documentazione atta a dimostrare le prestazioni integrative di cui al comma 1, lettera f) numero 4.

#### **Articolo 15 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea**

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

### **CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO**

#### **Articolo 16 Presentazione della domanda di sostegno**

- 1. Il beneficiario, entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it), corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
- 2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore della Struttura responsabile da pubblicare sul BUR.
- 3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
- 4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro di cui all'articolo 34 "Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni".

#### **Articolo 17 Documentazione da allegare alle domande di sostegno**

- 1. Alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui all'Allegato E).

#### **Articolo 18 Criteri di selezione e di priorità**

- 1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità descritti all'allegato F).

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 26 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane in caso di ulteriore parità nel beneficiario con titolare o socio di genere femminile, in caso di ulteriore parità nella domanda di sostegno con costo ammissibile inferiore.

#### **Articolo 19 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno**

1. L'Ufficio attuatore, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e all'Autorità di Gestione, lo pubblica sul BUR e concede il sostegno.
2. Nel caso in cui l'operazione comporti rischi per l'ambiente, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione della valutazione d'impatto ambientale o della valutazione ambientale strategica secondo le modalità di cui all'articolo 5.

#### **Articolo 20 Graduatoria**

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
  - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione dell'operazione e degli interventi previsti, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
  - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque l'operazione e gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
  - c) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

### **CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**

#### **Articolo 21 Avvio e conclusione**

1. L'operazione finanziata è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro 90 (novanta) giorni dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
  - a) la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi, per operazioni che prevedono interventi in beni immobili o in impianti per i quali non è necessaria la richiesta di autorizzazioni, permessi, comunicazioni o dichiarazioni, in beni mobili o immateriali;
  - b) la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente ai fini urbanistico edilizi, per operazioni che prevedono interventi in beni immobili o in impianti per i quali è necessario il rilascio di autorizzazioni, permessi o invio di comunicazioni o dichiarazioni.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio dell'operazione, copia delle autorizzazioni o delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
4. L'operazione è conclusa e rendicontata con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, di cui al successivo articolo 27, entro i seguenti termini massimi decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
  - a) dieci mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili, immateriali, beni immobili o in impianti per i quali non è necessaria la richiesta di autorizzazioni, permessi, comunicazioni o altre fattispecie per i quali è richiesto l'invio all'autorità competente di comunicazioni o dichiarazioni;

- b) quindici mesi per operazioni che prevedono interventi su beni immobili o impianti, per i quali è necessaria la richiesta di autorizzazioni, permessi o altre fattispecie, e per beni mobili o immateriali.
5. La mancata presentazione della domanda di saldo entro i termini fissati, comprensivi di eventuali proroghe di cui al successivo articolo 22, comporta la revoca del provvedimento di concessione del sostegno.

### **Articolo 22 Proroghe**

1. Il beneficiario può richiedere all'Ufficio attuatore, entro il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione, una proroga del termine, per motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'ufficio attuatore può concedere la proroga di cui al comma 1 fino ad un massimo di quattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 tenendo anche conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato.
3. L'ufficio attuatore comunica la proroga al beneficiario entro trenta giorni dalla richiesta.

### **Articolo 23 Varianti**

1. Si considerano varianti dell'operazione:
  - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali delle aree rurali di cui all'articolo 2, a eccezione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
  - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
  - c) la riduzione del costo dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento inferiore o uguale al 10 per cento quale conseguenza
    1. di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
    2. del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per gli impianti, i beni mobili o immateriali;
    3. della modifica o dell'integrazione di impianti o attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con altri aventi le medesime o superiori caratteristiche tecniche e funzionali o comunque coerenti, giustificati e congrui, in funzione di quanto disposto dall'articolo 14, rispetto al piano di investimento approvato;
  - d) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera l).
3. La variante di cui al comma 1, lettera a) e b) è preventivamente comunicata dal beneficiario all'ufficio attuatore corredata da:
  - a) relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, redatta utilizzando il modello allegato G);
  - b) documentazione prevista dall'articolo 14 ai fini della verifica della congruità e ragionevolezza dei costi.
4. La variante di cui al comma 1, lettere c) e d) viene comunicata, tramite l'utilizzo dell'apposita funzione del SIAN, dal beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo corredata della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b).
5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, con proprio provvedimento le varianti di cui al comma 1, lettere a) e b) entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Non sono ammissibili le varianti:
  - a) comunicate prima della concessione del sostegno di cui all'articolo 19;
  - b) che comportano
    1. il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;
    2. una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 10 per cento fatto salvo quanto disposto al comma 1, lettera d);
    3. una riduzione del punteggio assegnato in fase di ammissibilità ai criteri "Caratteristiche dell'impianto";
    4. una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.
7. Le varianti non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.

8. L'esecuzione di varianti non ammissibili di cui al comma 6 comporta la decadenza dal sostegno.

## **CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 24 Modalità di rendicontazione dei costi**

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili quando comprovati da fatture o da altra documentazione fiscale equipollente di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno. È fatto salvo quanto disposto in relazione ai costi connessi alla progettazione di opere edili, alla stesura della RTI e degli studi di fattibilità che possono essere fatturati e quietanzati dall'azienda entro i 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

2. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura o altra documentazione fiscale equipollente presentata ai fini della rendicontazione indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, comma 1;

d) il riferimento alla tipologia di intervento 6.4.1 del PSR 14-22 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, fatte salve le fatture relative alla progettazione di opere edili, alla stesura della RTI e degli studi di fattibilità fatturati e quietanzati dall'azienda entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

4. Non sono ammissibili:

a) le fatture prive di CUP o di riferimento alla tipologia di intervento;

b) le copie di fattura elettronica prive di indicazione della data di ricezione (notifica) e dell'identificativo SDI disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;

c) le fatture di cortesia.

5. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

#### **Articolo 25 Liquidazione dell'anticipo del sostegno**

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN;
3. Il beneficiario, a pena dell'archiviazione della domanda di anticipo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 2 trasmette all'Ufficio attuatore una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
4. L'ufficio attuatore, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 3 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
5. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore;
6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data del decreto dell'Organismo pagatore di liquidazione dell'anticipo.

#### **Articolo 26 Liquidazione in acconto del sostegno**

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento in acconto in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui all'allegato H).
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
  - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
  - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.
3. La liquidazione degli acconti è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. L'ufficio attuatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima verificando, altresì, la pertinenza di eventuali forniture a piè d'opera.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
  - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7;
  - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione;
  - c) la visita sul luogo dell'operazione verrà eseguita a saldo.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4, l'Ufficio attuatore verifica che i costi siano sostenuti nei termini previsti per l'operazione, come stabiliti all'articolo 21, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.
7. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 4, 5 e 6 il soggetto delegato dall'Organismo pagatore svolge, ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i controlli in loco delle domande di pagamento campionate.
8. In pendenza dei controlli di cui al comma 7 i termini del procedimento di liquidazione del sostegno sono sospesi ai sensi della Legge 241/1990.

9. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo del sostegno richiesto dal beneficiario con la domanda di pagamento e in base al provvedimento di concessione, supera di più del 10 per cento l'importo del sostegno liquidabile a seguito delle verifiche di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo dell'importo totale del sostegno e non oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

10. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 4 a 9, l'ufficio attuatore, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, informa il beneficiario di eventuali riduzioni del sostegno liquidabile e predisponde il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.

11. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

12. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 10, l'Autorità di gestione predisponde gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

### **Articolo 27 Liquidazione a saldo del sostegno**

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di cui all'allegato H).

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 4 a 12 dell'articolo 26.

### **Articolo 28 Subentro e cambio del beneficiario**

1. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta (vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione) nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

2. Nel caso di cui al comma 1, il cessionario subentra al beneficiario cedente nella domanda di sostegno o di pagamento se:

- a) informa l'Ufficio attuatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;
- b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall'Ufficio attuatore;
- c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

### **Articolo 29 Stabilità delle operazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 i beneficiari rispettano il vincolo di stabilità dell'operazione di 5 (cinque) anni a decorrere dal pagamento finale, impegnandosi a:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'area del PSR;
- b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.

2. In conformità all'articolo 13 del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 emanato con DPRReg 141/2016, la sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del competente ufficio attuatore, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;

- b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
  - c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.
3. Gli impegni a carico del bene sostituito ai sensi del comma 2 sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione all'ufficio attuatore. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

### **Articolo 30 Monitoraggio fisico e finanziario**

1. Il beneficiario, successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
- a) l'importo dei costi sostenuti e liquidati nel periodo di riferimento;
  - b) l'importo del costo sostenuto e liquidato complessivamente dall'inizio dell'operazione;
  - c) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'operazione.
2. A rendiconto i dati di monitoraggio fisico sono allegati alla domanda di saldo.

### **Articolo 31 Divieto di pluricontribuzione**

1. Gli interventi facenti parte dell'operazione finanziata in attuazione del presente bando possono beneficiare degli incentivi anche fiscali previsti dalla normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun intervento e nel rispetto del massimale "*de minimis*" di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il beneficiario allega alla domanda di pagamento la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata utilizzando l'allegato C) e D) e la documentazione ivi indicata, rilasciata ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000.

### **Articolo 32 Impegni essenziali**

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017 la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
- a) non effettuare variazioni all'operazione che comportino una riduzione del costo ammesso superiore al 10%, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera d);
  - b) non effettuare una riduzione del punteggio assegnato in fase di ammissibilità ai criteri "Caratteristiche dell'impianto";
  - c) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "*de minimis*".
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato I) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

### **Articolo 33 Impegni accessori**

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Gli impegni b.2 e b.3 dell'allegato alla sopra indicata DGR 1623/2017 e le rispettive modalità di controllo sono sostituite, rispettivamente, dalle schede b.1 e b.2 dell'allegato I) del presente bando.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolato al tasso legale.

#### **Articolo 34 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni**

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento fatto salvo il rispetto degli impegni assunti a seguito della concessione del sostegno.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o di rettifica, in formato elettronico sul SIAN.

3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;

b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;

c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

#### **Articolo 35 Errori palesi**

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

#### **Articolo 36 Revoca del sostegno**

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 32 e 33 e in conformità alla legge regionale 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.

2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 37 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;

b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.



### **Articolo 38 Controlli ex post**

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 32 e 33 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 39 Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge 241/1990, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 emanato con DPRReg 141/2016.

### **Articolo 40 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### **Articolo 41 Informazioni**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio sviluppo comparto agricolo, Titolare di posizione organizzativa, dott.ssa Caterina Talotti, tel. 0432 555794, email: [caterina.talotti@regione.fvg.it](mailto:caterina.talotti@regione.fvg.it), [sviluppoagricolo@regione.fvg.it](mailto:sviluppoagricolo@regione.fvg.it); pec: [sviluppoagricolo@certregione.fvg.it](mailto:sviluppoagricolo@certregione.fvg.it).

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).